



SENTENZA N. 457/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Michele Oricchio Presidente

Eugenio Musumeci Giudice

Alessandra Molina Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **74156 R.G.**, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti di **PERNA Bartolomeo**, nato il 7.08.1965 a Tufino (NA), c.f. PRNBTL65M07L460S, residente e domiciliato fiscalmente in Visciano (NA), via A. Manzoni n. 23, cap. 80030, difeso dall'avv.to Giancarlo Mariniello, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, sito in Napoli, in via G. Filangieri, n. 48, pec alla quale inviare ogni comunicazione e notificazione: studiolegalemariniello@legalmail.it.

VISTI l'atto di citazione, gli altri atti e documenti di causa;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del 06.06.2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese, sono presenti il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Gaetano Gigliano, nonché l'avv. Eugenio Adabbo, per delega

orale dell'avv. Giancarlo Mariniello, per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato in data 27.11.2023, la Procura regionale citava in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale, Bartolomeo Perna, nella sua qualità di dirigente scolastico presso l'I.C. "G. Rossini" di Visciano (NA), per sentirlo condannare al pagamento in favore del MIUR o, in alternativa, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, della somma pari ad euro 72.201,61 oltre accessori di legge, in relazione ad un'ipotesi di asserito utilizzo illecito di due insegnanti di sostegno, in due anni scolastici consecutivi, 2016/2017 e 2017/2018, in carenza di alunni diversamente abili.

1.1. L'azione della Procura erariale trae origine dalle risultanze di una Relazione ispettiva dell'Ufficio scolastico regionale della Campania del 16.05.2019 - che a sua volta aveva fatto seguito ad un esposto - avente ad oggetto la descrizione di una complessiva gestione del personale scolastico, con modalità clientelari, non trasparenti e contrarie ai canoni di buona amministrazione, asseritamente ascrivibile al dirigente dell'Istituto Comprensivo "G. Rossini" di Visciano, Perna Bartolomeo

Al termine delle verifiche svolte *in loco*, gli ispettori avevano segnalato un danno erariale cagionato dal predetto dirigente scolastico per aver utilizzato, per due anni scolastici consecutivi (2016/2017 e 2017/2018), due insegnanti di sostegno su posti comuni, con l'aggravante di aver altresì dichiarato la presenza di alunni diversamente abili in numero

sovrabbondante e non conforme al vero.

La distrazione di unità di personale specializzato, che non poteva essere impiegato sui posti a cattedra comuni, aveva determinato un maggiore fabbisogno di insegnanti di sostegno cui l'amministrazione scolastica, su base provinciale, aveva sopperito mediante la stipula di contratti a tempo determinato a copertura dei posti di specializzazione, con conseguente maggior costo di euro 98.704,77.

Dall'analisi della relazione ispettiva sarebbero emersi gli elementi della responsabilità erariale.

In seguito alla Relazione ispettiva veniva, dunque, attivato il procedimento disciplinare, conclusosi con irrogazione della sanzione della sospensione di mesi uno dal servizio e costituzione in mora del 8.04.2019 per il pagamento della predetta somma.

1.2. La Procura completava l'istruttoria mediante due decreti emessi a cura del PM procedente. Dalla documentazione ricevuta dall'USR emergeva che, senza la condotta illecita ascrivibile al Perna, la spesa sostenuta su base provinciale sarebbe stata di euro 5.308.174,09 per 231 incarichi annuali e tre ore residue e non di euro 5.331.140,77, come effettivamente sostenuto per le 232 cattedre e 3 ore residue di supplenze annuali di fatto conferite in conseguenza dell'illegittimo utilizzo dell'insegnante Foglia, per un importo differenziale di spesa maggiorata, da qualificarsi danno erariale, pari ad euro 22.966,08.

Analogamente, nell'anno 2017/2018, risultava che l'Ufficio Scolastico Provinciale aveva proceduto alla stipula di n. 402 incarichi a tempo

determinato su posti di sostegno, oltre a dodici ore residue, mentre avrebbe potuto conferirne solamente 400, oltre le dodici ore residue se le docenti Foglia e Genovese non fossero state impropriamente utilizzate presso l'I.C. "G. Rossini" di Visciano. Senza la condotta illecita ascrivibile al dr. Perna, la spesa sostenuta su base provinciale sarebbe stata di euro 9.859.295,44 per il conferimento di detti incarichi a tempo determinato, mentre di fatto la spesa sarebbe ammontata ad euro 9.908.530,77, per un importo differenziale di spesa maggiorata, da qualificarsi danno erariale pari ad euro 49.234,93 relativa all'anno scolastico 2017/2018.

Il totale del danno erariale sui due anni scolastici veniva quantificato dal Pubblico Ministero in euro 72.201,61, in riduzione rispetto a quello inizialmente calcolato dagli ispettori ministeriali, prendendo in considerazione la durata effettiva dei contratti di supplenza a copertura di cattedre e posti non vacanti sino al 30 giugno di ogni anno scolastico su base provinciale e non gli stipendi tabellari correlati al trattamento economico annuale dei docenti in ruolo, come inizialmente calcolato dagli ispettori ministeriali.

1.3. Ricevuta la notifica dell'invito a dedurre, il dirigente scolastico presentava memorie in data 9.06.2023 e veniva audito personalmente, chiamando in causa l'assistente Romano Pellegrina.

Emergeva quindi la necessità di accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni, comprensivi di situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria

precedente con conseguente notifica alla Romano di invito estensivo.

All’esito delle deduzioni difensive della stessa, la Procura escludeva la ricorrenza dei presupposti idonei per sostenere la domanda erariale in giudizio nei confronti della medesima Romano, archiviandone la posizione con decreto post invito. Di contro, si riteneva corroborato il quadro probatorio nei confronti del dirigente Perna.

1.4. La Procura riteneva sussistenti nei confronti del Perna tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

In particolare, riteneva sussistente il rapporto di servizio del Perna, astretto ai vincoli di servizio derivanti dalla preposizione al vertice dell’istituzione scolastica, con compiti di gestione e amministrazione, previsti dall’art. 1, comma 78, della legge n. 107/2015 e specificati, altresì, nel CCNL disciplinante per il comparto dirigenziale della Scuola.

La distrazione di insegnanti di sostegno e il loro utilizzo improprio in posti comuni sarebbe violazione di estrema gravità, poiché comprometterebbe l’efficiente utilizzo di personale specializzato da impiegare in ambito provinciale e su tutti i plessi scolastici in modo uniforme ed oggettivo, in base ad un bilanciamento e una corretta programmazione delle risorse finanziarie, nelle situazioni in cui occorre garantire il diritto allo studio di alunni diversamente abili, in ossequio alle prescrizioni stabilite dagli artt. 3, 12, comma 5, e 13 della legge n. 104/1992, attraverso l’erogazione di ore di sostegno didattico ad alunni effettivamente frequentanti l’istituzione scolastica.

Richiamata sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che avrebbe ricostruito procedure e competenze nel complesso meccanismo di riconoscimento delle ore di sostegno scolastico, la Procura riteneva la condotta del Perna improntata a parametri del tutto contrari alla legge, alle buone prassi amministrative e anche agli orientamenti giurisprudenziali, atteso che, nel mantenere artificiosamente superiore il fabbisogno di insegnanti di sostegno rispetto alle reali esigenze di frequenza di alunni H nell'I.C. G. Rossini di Visciano, ha di fatto costretto l'Ufficio Scolastico Provinciale ad assumere supplenti per far fronte alle carenze di personale specializzato in altri plessi scolastici, in tal modo compromettendo il diritto al trattamento non discriminatorio degli alunni diversamente abili sul territorio della provincia di Napoli.

Tale condotta antigiuridica costituirebbe l'antecedente causale unico per la determinazione di un fabbisogno solo figurativo di un *surplus* di insegnanti di sostegno, con conseguente danno all'Erario.

Parimenti sussistente sarebbe, sotto il profilo soggettivo, la connotazione dolosa della condotta, e in subordine, la grave trascuratezza con la quale avrebbe gestito l'organico del personale docente sui posti di sostegno negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.

Il danno consisterebbe nell'illecito utilizzo da parte del dirigente scolastico presso l'I.C. "G. Rossini" di Visciano (NA) di due insegnanti di sostegno, in due anni scolastici consecutivi (2016/2017 e 2017/2018),

in carenza di alunni diversamente abili (uno effettivo rispetto ai quattro dichiarati), con conseguenti maggiori costi sostenuti dall'USR/USP per gli incarichi di sostituzione in ambito provinciale.

Più propriamente, il danno complessivo sarebbe quantificabile in euro 72.201,61 oltre accessori di legge (interessi e rivalutazione monetaria dal 30.06.2018), corrispondente al maggiore onere differenziale sostenuto dalla pubblica amministrazione scolastica.

2. Con memoria del 21.03.2024 si costituiva il Perna, formulando richiesta di ammissione al rito abbreviato e in via subordinata eccependo l'infondatezza della ricostruzione dei fatti.

In particolare, esponeva che nell'AS 2015/2016, per mero errore di digitazione del personale di segreteria, sarebbero stati attribuiti due posti di sostegno nell'organico di diritto per l'anno successivo.

Nell'AS 2016/2017 sarebbero stati poi, erroneamente richiesti due posti. Tale circostanza, tuttavia, non sarebbe attribuibile alla sua condotta, risultando dalla relativa richiesta *in primis* l'assenza di sottoscrizione e l'apposizione di una mera riproduzione grafica della sua firma, cd. "stampiglia".

Inoltre, il documento recherebbe la data del 13.07.2017, allorquando egli non sarebbe stato presso l'I.C. "G. Rossini" di Visciano, dove avrebbe fatto ritorno nell'anno scolastico successivo, poiché impegnato quale presidente della Commissione degli esami di Stato presso il Liceo Artistico Statale "Isa F. Grandi" di Sorrento.

Si sarebbe trattato quindi di un errore, del quale non aveva potuto

avvedersi, ad opera della Segreteria, verosimilmente per un copia e incolla del modulo dell'anno scolastico precedente.

Nell'AS 2017/2018 vi sarebbe stata l'attribuzione dei tre docenti, attribuibile solo all'Ufficio scolastico competente. Egli avrebbe invece impiegato tali risorse per una migliore erogazione della didattica.

Eccepiva altresì l'oggettiva incertezza del quadro fattuale e l'assenza di antigiuridicità della condotta per l'ampliamento dell'organico occorso durante l'A.S. 2017/2018 senza la benché minima indicazione della natura dell'assegnazione (sostegno o posto comune) delle nuove risorse deliberata dall'Ufficio scolastico competente e in ordine alla quale, peraltro, alcuna responsabilità potrebbe essere a lui ascritta, peraltro in quanto mero reggente dell'Istituto.

Eccepiva inoltre l'elisione del nesso causale, nonché l'assenza di dolo e colpa grave.

In particolare, precisava che, qualora fosse stata esaudita la richiesta di organico così come effettivamente formulata, non si sarebbe prodotto alcun danno erariale correlato all'utilizzo su posto comune della docente Foglia, poiché ella non avrebbe fatto rientro presso l'I.C. G. Rossini.

Escluderebbero altresì il dolo e la colpa grave tutte le criticità legate all'obiettiva incertezza circa l'assegnazione e l'utilizzo dei nuovi posti in organico, unitamente alle evidenti difficoltà derivanti dagli incoercibili errori del personale di segreteria.

Ferma l'assenza di responsabilità amministrativa, evidenziava, in ogni

caso, l'errata quantificazione del presunto danno, dal quale riteneva doversi scomputare l'intero ammontare relativo alla durata dei contratti di supplenza a copertura di cattedre e posti non vacanti sino al 30 giugno (di ognuno dei due anni scolastici di riferimento su base provinciale) predisposti a cagione dell'errata attribuzione di un docente in più o comunque non richiesto dall'I.C. "G. Rossini" in quanto non causalmente riconducibile alla sua condotta.

Rappresentava comunque l'inidoneità del criterio di calcolo concernente le spese relative ai precitati contratti delle supplenze ai fini della esatta quantificazione del danno erariale, giacché l'utilizzo di tale voce di spese, limitandosi a quantificare i costi di copertura, non riprodurrebbe (quale variazione negativa, in scomputo) l'ammontare del beneficio comunque prodotto in favore del sistema di istruzione pubblica mediante l'utilizzo dell'organico (attribuito dall'Ufficio scolastico) ai fini della migliore erogazione della didattica.

3. Con il decreto di questa Sezione n. 5/2024 il Perna veniva ammesso al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. per l'importo di euro 34.000, onnicomprensivo di interessi e rivalutazione, oltre al pagamento delle spese processuali, corrispondente a circa il 45 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. Tuttavia, non procedeva al pagamento nel termine perentorio previsto nel ridetto decreto.

4. Il giudizio proseguiva quindi con il rito ordinario. All'udienza del 6.06.2024, udita la Relatrice, il Pubblico ministero interveniva come da verbale ribadendo quanto affermato nell'atto di citazione,

chiedendone l'integrale accoglimento. Riteneva in particolare infondate le eccezioni relative al calcolo del danno erariale, essendo incontrovertibile l'ammontare del danno come determinato nell'atto di citazione e chiedeva l'integrale condanna senza alcuna riduzione dell'entità l'importo richiesto.

L'avv. Adabbo ripercorreva e ribadiva, ulteriormente specificandole, le difese spiegate nella comparsa di risposta, sottolineando con riferimento all'entità del danno l'esigenza di tener conto comunque del beneficio apportato dall'attività dei docenti.

All'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'odierno giudizio ha per oggetto l'accertamento della fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura regionale in ordine ad una fattispecie di danno erariale, relativo all'utilizzo illecito di due insegnanti di sostegno in due anni consecutivi, 2016/2017 e 2017/2018, in carenza di alunni diversamente abili, ritenuta ascrivibile al dirigente dell'Istituto comprensivo "G. Rossini" di Visciano, Bartolomeo Perna.

2. Il Collegio è chiamato a verificare se, nel caso in esame, ricorra la sussistenza degli elementi tipici della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio fra danneggiante e danneggiato; la condotta, connotata da dolo o colpa grave; il pregiudizio finanziario arrecato all'amministrazione; il nesso eziologico tra la condotta illecita e l'evento dannoso; detta verifica conduce a ritenere che la pretesa attorea sia fondata e vada accolta nei termini che seguono.

2.1. Nello specifico, risulta acclarato il rapporto di servizio che lega il Perna all'Istituto "G. Rossini", in quanto preposto al vertice dell'istituzione scolastica, con compiti di gestione e amministrazione.

2.2. Quanto alla condotta antiggiuridica tenuta dal Perna, le contestazioni della Procura vengono supportate dalla Relazione ispettiva dell'Ufficio scolastico regionale della Campania del 16.05.2019, dall'esauritiva documentazione relativa al procedimento disciplinare a carico del medesimo, nonché da quella complessivamente prodotta agli atti, frutto della puntuale attività istruttoria del Requirente.

In particolare, dall'attività ispettiva effettuata dai dirigenti tecnici incaricati dal MIUR e dalla documentazione agli atti del giudizio emergono una serie di irregolarità nella gestione degli organici relativamente ai posti di sostegno, ascrivibili al Perna, concretatesi nell'utilizzo, per due anni consecutivi, di insegnanti di sostegno su posti comuni, essendo stata dichiarata la presenza di alunni diversamente abili non corrispondente alla realtà.

Più in particolare, negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 ha frequentato la scuola primaria solo un alunno con bisogni educativi speciali (G.R.), già assegnato alla competenza di docente titolare di cattedra dall'1.09.2016 sul medesimo posto. Era quindi non necessaria ogni ulteriore assegnazione di una seconda docente, oltre l'insegnante titolare di diritto.

Pertanto, del tutto inutile era la cattedra dell'insegnante Foglia,

destinata a posto comune per entrambi gli anni scolastici consecutivi e che era stata individuata come perdente posto nel sostegno per il 2016/2017.

Nell'anno scolastico 2017/2018 al secondo insegnante di sostegno già soprannumerario (Foglia), se ne è poi aggiunto un terzo, l'insegnante E. Genovese, anche quest'ultima utilizzata dal dirigente su posto comune e non sul sostegno.

Sebbene non vi siano richieste formali da parte del Perna per quest'ultima assegnazione, ma solo il provvedimento di assegnazione provvisoria emanato dall'Ufficio VI dell'USR, entrambe le irregolarità di gestione devono ritenersi allo stesso ascrivibili, nella sua qualità di dirigente posto al vertice dell'Istituto scolastico.

In particolare, per entrambe le annualità, il Perna, in merito al consolidamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, non solo ha riportato in modo non conforme al vero la presenza di 2 alunni diversamente abili in più, ma non ha provveduto a segnalare all'USR l'anomalia dell'ulteriore assegnazione avvenuta nell'anno scolastico 2017/2018, impiegando comunque le due insegnanti in più su posto comune, senza che ve ne fosse alcuna necessità. Tale obbligo di segnalazione era sussistente anche e a maggior ragione per l'AS 2017/2018, allorquando l'assegnazione dell'insegnante è avvenuta direttamente proprio dall'USR.

In seguito all'attività ispettiva del Ministero è stato poi attivato il procedimento disciplinare, conclusosi con irrogazione della sanzione

della sospensione di mesi uno dal servizio e costituzione in mora del 8.04.2019 per il pagamento della somma di euro 98.704,77.

Appare evidente come la suddetta condotta sia improntata a parametri del tutto contrari alla legge e agli obblighi contrattuali del dirigente scolastico.

Più in particolare, essa si sostanzia in una grave e manifesta violazione della normativa prevista nell’ambito della gestione degli organici e delle funzioni intestate al riguardo al medesimo dirigente scolastico dall’art. 1, comma 78, della legge n. 107/2015.

In particolare, il citato art. 1, comma 78, della legge n. 107/2015 prevede al riguardo che il dirigente *“garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane”*.

Siffatti compiti di servizio sono altresì specificati nel CCNL disciplinante per il comparto dirigenziale della Scuola il raggiungimento di obiettivi di efficienza e di buona amministrazione nella gestione dell’istituzione scolastica di cui il dirigente è pienamente responsabile.

Come osservato dal Requirente, la distrazione di insegnanti di

sostegno e il loro utilizzo improprio su posti comuni costituisce grave violazione, in quanto compromette l'efficiente utilizzo di personale specializzato da impiegare in ambito provinciale e su tutti i plessi scolastici in modo uniforme ed oggettivo, in base ad una corretta programmazione delle risorse finanziarie.

Ne deriva una compromissione del diritto allo studio degli alunni diversamente abili che, in ossequio alle prescrizioni stabilite dagli artt. 3, 12, comma 5, e 13 della legge n. 104/1992, deve essere garantito attraverso l'erogazione di ore di sostegno didattico a coloro che effettivamente frequentano l'istituzione scolastica.

Considerato l'artificioso fabbisogno di insegnanti di sostegno rispetto alle reali esigenze dell'Istituto, l'Ufficio Scolastico Provinciale ha poi dovuto assumere supplenti per far fronte alle carenze di personale specializzato in altri plessi scolastici.

2.3 Alla luce di quanto esposto è altresì evidente la macroscopica negligenza con cui il Perna ha gestito l'organico del personale docente sui posti di sostegno negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, in spregio alle prescrizioni normative e con grave trascuratezza degli obblighi di servizio.

Priva di pregio, al riguardo, si presenta l'eccezione formulata dal convenuto, che ha invocato la gravosità, la complessità, la molteplicità e soprattutto lo stato di incertezza legato ai compiti svolti nell'esercizio dell'incarico, anche in quanto dirigente scolastico reggente e contemporaneamente titolare della dirigenza scolastica dell'Istituto

Comprensivo 3 “Parco Verde Caivano”.

Non può non rilevarsi come la definizione degli organici del personale docente rientri tra le dirette responsabilità del dirigente scolastico, nell'ambito dei compiti e funzioni assegnatigli dal citato comma 78 dell'art. 1 della legge n. 107/2015, e costituisca quindi violazione degli obblighi definiti normativamente e contrattualmente, che prescindono dalla gravosità – peraltro del tutto genericamente addotta – di eventuali ulteriori incarichi, la cui pur possibile sussistenza non esclude né attenua la responsabilità per la posizione dirigenziale ricoperta.

Parimenti priva di pregio è l'argomentazione dispiegata dal convenuto secondo cui, con riferimento all'AS 2016/2017, vi sarebbe stato un errore della segreteria di cui non si sarebbe avveduto - per altri impegni istituzionali o in quanto era in ferie - poiché la sua firma sarebbe stata apposta dalla stessa segreteria mediante stampiglia.

Secondo la prospettazione difensiva, l'errore, in ogni caso, sarebbe stato ingenerato dal conteggio relativo agli alunni inizialmente intenzionati ad iscriversi che avevano manifestato interesse (tra cui uno necessitante sostegno) a cui tuttavia non aveva fatto seguito la formale richiesta di iscrizione.

Tali circostanze denotano una ancor più grave trascuratezza dei propri obblighi contrattuali e doveri di servizio, proprio perché, come detto, rientra nel *proprium* dei compiti istituzionali del dirigente scolastico la precisa enucleazione dei fabbisogni di personale dell'Istituto da egli diretto. *A fortiori*, quindi, ove mai fosse configurabile l'asserita

diversità tra il numero degli alunni che avevano manifestato interesse e quelli poi effettivamente iscritti per il sostegno scolastico era a questo secondo numero e non al primo che doveva essere parametrata la richiesta degli insegnanti necessari a soddisfare l'esigenza dell'Istituto, che non può che basarsi su dati oggettivi e sulla diretta verifica delle necessità del plesso organizzativo diretto.

2.4. Univocamente sussistente è il nesso causale tra la condotta del Perna dianzi descritta e il danno prospettato dal Requirente.

La condotta del dirigente scolastico ha difatti costituito l'antecedente causale unico per la determinazione di un fabbisogno figurativo di un *surplus* di insegnanti di sostegno obbligando l'U.S.R., su base provinciale, ad utilizzare risorse aggiuntive per sopperire ai reali fabbisogni formativi speciali in altri plessi scolastici che rappresentavano effettive necessità, con un conseguente esborso di risorse finanziarie non dovuto e che non vi sarebbe stato se le due docenti non fossero state indebitamente assegnate all'istituto.

Con riferimento alla quantificazione del danno, il Collegio ritiene corretto il calcolo effettuato dalla Procura, secondo cui il danno complessivo sarebbe quantificabile in euro 72.201,61 oltre accessori di legge (interessi e rivalutazione monetaria dal 30.06.2018), corrispondente al maggiore onere differenziale sostenuto dalla pubblica amministrazione scolastica.

Tale quantificazione risulta dalla nota del Ministero dell'Istruzione, USR per la Campania, del 4.04.2023, allegata agli atti in esito a richiesta

istruttoria della Procura. Da tale nota, si evince che le somme differenziali effettivamente sostenute in incremento per la sostituzione dei docenti illecitamente inseriti nell'organigramma dell'Istituto diretto dal dirigente Perna assommano ad euro 22.966,68 per l'anno scolastico 2016/17 e ad euro 49.234,93 per l'anno scolastico 2017/18, per un totale complessivo di euro 72.201,61, sono calcolati sino al 30 giugno di ogni anno.

2.5. Né si ritiene corretto dover scomputare quanto fruito dall'Istituto e per l'effetto dal sistema di istruzione pubblica mediante l'utilizzo dell'organico comunque avvenuto, come asserito dal convenuto.

Invero, l'art. 1, comma 1 bis, della l.n.20/1994, come modificato dall'art.17, comma30-quater, del d.l.n.78/2009, conv. dalla l.n.102/2009, prevede che *“Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”*.

Detta norma presuppone quindi l'accertamento dell'effettività dell'*utilitas*, conseguita dalla stessa amministrazione di appartenenza del convenuto, da altra o anche dalla collettività cui si riferisce l'ente pubblico esponenziale. La valorizzazione dell'*utilitas* derivante dalla prestazione compete alla ponderata valutazione del giudice contabile dal momento che la predetta disposizione fa riferimento ai vantaggi “comunque” conseguiti e dunque esclude che ogni spesa illegale sia

per ciò solo dannosa”(Sez. App. sent. n. 549/2015). Nel contempo, per il principio dispositivo ex art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., l’onere di provare l’esistenza di un risultato utile e vantaggioso grava sempre sulla parte che invoca la *compensatio*, in quanto teso a ridurre il *quantum* del danno giudizialmente accertato.

A tale riguardo, non solo non è stata fornita alcuna prova dell’utilità dell’impiego rivelatosi illecito delle due insegnanti di sostegno su posto comune, ma soprattutto occorre rimarcare che l’utilizzazione dell’organico in eccesso è avvenuta senza una reale finalità di interesse pubblico ed è pertanto da considerare non necessaria, in quanto non rispondente alle esigenze dell’Istituto scolastico interessato.

Stante l’inutilità dell’impiego delle due docenti e della relativa spesa, non sussiste per il loro utilizzo alcun beneficio per le finanze pubbliche.

Pertanto, l’argomentazione difensiva per cui occorrerebbe tener conto dei benefici comunque fruiti, non può trovare accoglimento al fine di elidere anche solo una parte del connotato dannoso della spesa sostenuta dal sistema di Istruzione scolastica.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio, in accoglimento della domanda attorea, condanna l’odierno convenuto al pagamento, in favore del MIUR (codice fiscale 80185250588), della somma pari ad euro 72.201,61, oltre rivalutazione monetaria dal 30.06.2018 alla data della presente decisione.

Dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea, condanna Bartolomeo Perna al pagamento, in favore del MIUR (codice fiscale 80185250588), della somma pari ad euro 72.201,61, oltre rivalutazione monetaria dal 30.06.2018 alla data della presente decisione, nonché interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

Condanna, altresì, parte soccombente al pagamento in favore dell’Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31, comma 5, c.g.c.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Napoli, all’esito della camera di consiglio del 6.06.2024.

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Alessandra Molina

Michele Oricchio

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositato in Segreteria il 11/09/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)